

Publicizzazione dei nuovi dati censuari delle particelle catastali oggetto di aggiornamento a seguito delle dichiarazioni rese agli organismi pagatori nell'anno 2012

(ai sensi dell'art. 2 comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni)

Si avvertono i possessori dei beni posti nel territorio della Provincia di L'Aquila che, con inizio dal giorno **29 dicembre 2012**, presso l'albo *on line* del Comune di competenza, sul sito *internet* dell'Agenzia, nonché presso la sede dell'Ufficio Provinciale - Territorio, sito in Via Salaria Antica Est 27H - L'Aquila e presso i Poli catastali di Avezzano, sito in Via Claudio Treves e di Sulmona, sito in Via Peligna, 7, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 12.30, potranno essere consultati gli elenchi delle particelle di terreno¹, per ogni particella o porzione di particella, che sono state aggiornate sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese, per l'anno 2012, dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore agricolo.

I ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del comunicato dell'Agenzia.

È facoltà del titolare di diritti reali sulle particelle interessate richiedere, in sede di autotutela, il riesame dell'atto di accertamento. In ogni caso la richiesta di riesame in autotutela non interrompe e non sospende il termine di 120 giorni, ai fini della presentazione del ricorso.

I suddetti elenchi saranno disponibili presso le suddette sedi, per un periodo di 60 giorni consecutivi, e così fino al 28.02.2013 incluso.

L'Aquila, 20 dicembre 2012

Publicata sul
Registro n° 54
del 29 GEN. 2013

¹ Gli elenchi, per ogni particella, riportano gli identificativi catastali (Provincia, Comune, Sezione, Foglio e particella), la qualità colturale catastale, la classe, la superficie, i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente.

Ufficio Provinciale di L'AQUILA - Territorio

L'Aquila, 21 dicembre 2012

Prot. n° 10397

Allegati 2

Rif. nota del

Prot. n°

Al Sindaco del Comune di
CAMPOTOSTO

Oggetto: Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di variazioni colturali ai sensi dell'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni.

Premesso che:

- l'art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni, ha stabilito che la banca dati catastale viene aggiornata sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni sull'uso del suolo delle particelle, rese agli organismi pagatori dai soggetti interessati nel corso dell'anno e messe a disposizione dall'Agea;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 prevede che "In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento";
- la pubblicazione dei risultati delle operazioni catastali aggiornate con i nuovi redditi è eseguita all'albo on line dei Comuni, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

con la presente si consegnano a codesto Comune gli atti oggetto di pubblicizzazione, costituiti da un elenco di n. 1 pagine, contenuto nel *file* (formato .pdf), fornito in allegato. In tale elenco sono riportati - in ordine crescente di foglio - per ogni particella variata, per intero o per una sua porzione, oltre agli identificativi catastali (Provincia, Comune, sezione, foglio e particella) la qualità colturale catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente.

L'elenco deve essere consultabile, a partire dalla data di ricevimento di tale documentazione e fino ad almeno i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'apposito *comunicato*, previsto dalla normativa citata in premessa. La pubblicazione del *comunicato* è prevista in data **29 dicembre 2012**, salvo diversa comunicazione.

A tale specifico scopo, codesto Comune vorrà assicurare, nel periodo suddetto, la pubblicizzazione degli atti in argomento, garantendo - di norma - l'accesso agli interessati, almeno in tutti i giorni lavorativi.

Si confida che i dati di cui trattasi siano opportunamente pubblicizzati, mediante l'affissione di manifesti (di cui si allega un *fac-simile*) nei luoghi normalmente utilizzati per le comunicazioni di interesse della cittadinanza.

Al termine della pubblicizzazione, gli elenchi dovranno essere restituiti a questo Ufficio Provinciale - Territorio, con attestazione dell'avvenuta pubblicizzazione e indicazione, in particolare, della data di inizio e fine.

Si allega un *modello di segnalazione di incoerenze* da rendere disponibile ai soggetti obbligati alla dichiarazione in Catasto per gli immobili in argomento, nel caso in cui abbiano osservazioni da formulare.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al funzionario referente dello scrivente Ufficio, Geom. Polimeni Francesco, tel. [0862 350642 - 350378], indirizzo e-mail Francesco.Polimeni@agenziaterritorio.it.

Distinti saluti.

L'Aquila, 20.12.2012

IL DIRETTORE
(Cesidio V. SCOCCIA)

Per il Comune di Campotosto
Inizio affissione il _____

IL SINDACO

Ricevuto¹ il _____

¹ La presente nota è prodotta in duplice copia, una delle quali sarà restituita all'Ufficio con valore di ricevuta e di assicurazione di inizio pubblicizzazione nel termine prestabilito.

Ufficio Provinciale di AQUILA - Territorio

**Particelle catastali aggiornate sulla base del contenuto delle
dichiarazioni presentate agli Organismi Pagatori nell'anno 2012
(ai sensi del comma 33 dell'art. 2 del D.L. 3.10.2006, n. 262, convertito con
modificazioni dalla legge 24.11.2006, n. 286, e successive modificazioni)**

Comune di CAMPOTOSTO (Codice nazionale: B569)

TOTALE PARTICELLE: 23

DATI IDENTIFICATIVI				DATI DI CLASSAMENTO							
N.	Foglio	Part	Porz	Qualità	Classe	Superficie			Deduzioni	Reddito dominicale	Reddito agrario
						Ha	Are	Ca			
1	1	4		91-PASCOLO	1	8	7	30		29,19	20,85
2	1	5		91-PASCOLO	1	1	29	90		4,7	3,35
3	2	48	AA	1-SEMINATIVO	3		63	41		6,55	14,74
	2	48	AB	8-PRATO	2		20	49		3,7	2,65
4	4	147		92-PASCOLO ARB	U		65	90		3,74	6,81
5	4	323		92-PASCOLO ARB	U		6	70		0,38	0,69
6	4	344		92-PASCOLO ARB	U		4	20		0,24	0,43
7	10	572	AA	92-PASCOLO ARB	U		3	10		0,18	0,32
	10	572	AB	8-PRATO	1		1	40		0,4	0,22
8	19	260		1-SEMINATIVO	4		9	70		0,55	1
9	30	37		91-PASCOLO	2		12	20		0,32	0,19
10	30	38		91-PASCOLO	2		13	0		0,34	0,2
11	30	39		91-PASCOLO	2		11	90		0,31	0,18
12	30	41		91-PASCOLO	2		12	50		0,32	0,19
13	30	42		91-PASCOLO	2		2	70		0,07	0,04
14	30	43		91-PASCOLO	2		12	40		0,32	0,19
15	30	44		91-PASCOLO	2		49	10		1,27	0,76
16	30	200		91-PASCOLO	2		3	60		0,09	0,06
17	30	465		91-PASCOLO	2		53	60		1,38	0,83
18	37	549		92-PASCOLO ARB	U		1	50		0,09	0,15
19	38	33		91-PASCOLO	2		9	60		0,25	0,15
20	38	721		92-PASCOLO ARB	U		2	10		0,12	0,22
21	53	5	AA	1-SEMINATIVO	4		46	37		2,63	4,79
	53	5	AB	91-PASCOLO	1	24	78	92		89,62	64,01
	53	5	AC	92-PASCOLO ARB	U	24	84	12		141,12	256,59
22	53	18		91-PASCOLO	1		11	90		0,43	0,31
23	53	20		91-PASCOLO	1		6	30		0,23	0,16